

"Disciplina delle attività funerarie" ([AS 1611](#))

Il provvedimento è stato presentato dal Sen. Vaccari (PD) al Senato della Repubblica in data 10 settembre 2014 ed assegnato in sede referente alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) il 13 gennaio 2015.

Il ddl opera una revisione della disciplina delle attività funerarie, nel rispetto, secondo quanto affermato dall'articolo 1, delle idee, convinzioni e "sistemi valoriali" in materia di disposizione del proprio corpo.

Di seguito, si segnalano le disposizioni contenute nel provvedimento:

➤ Il Titolo I del ddl concerne le finalità e le definizioni, il Titolo II (articoli da 3 a 12) è dedicato alla disciplina dell'attività delle imprese funebri e dei soggetti ad essa collegati:

- Art. 4 e 5 stabiliscono - con riferimento alle strutture, ai mezzi, al personale ed alle certificazioni di qualità - i requisiti sia delle imprese funebri sia dei centri di servizio funebre, a cui l'impresa funebre può ricorrere per lo svolgimento di servizi ad essa commissionati. I contratti di appalto tra impresa e centro devono avere una durata non inferiore ad un anno. L'impresa funebre che intenda svolgere anche attività in appalto - come centro funebre - deve prevederlo nel proprio oggetto sociale;
- Art. 4: consente altresì l'organizzazione di funerali, per conto di un'impresa funebre, da parte di agenzie funebri monomandatari (non sono ammesse agenzie funebri plurimandatari); restano in ogni caso fermi i requisiti per il personale dei soggetti che svolgano attività funebri;
- Art. 6: prevede che l'incarico all'impresa funebre (o ad una sua agenzia funebre monomandatari) sia conferito mediante mandato scritto;
- Art. 7: reca disposizioni in materia di trasporti funebri, con riferimento, tra l'altro, alle preventive certificazioni mediche, alle caratteristiche dei contenitori ed al personale addetto ai trasporti (si specifica altresì che l'addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio);
- Art. 8: attribuisce ai comuni la competenza ad autorizzare la realizzazione e l'esercizio delle sale dedicate alla custodia o all'esposizione del defunto (case funerarie ovvero sale del commiato), di cui sono individuati i requisiti e le caratteristiche.
- Art. 9: prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le norme relative alla tanatoprassi, consistente nelle pratiche destinate alla conservazione (limitata nel tempo) del cadavere. Si stabilisce il divieto di tali pratiche quando il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo, essendo in tali casi permessa solo la preparazione del corpo per la sua esposizione ("tanatocosmesi");
- Art. 10: demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni degli operatori imprenditoriali del settore, la definizione dei requisiti di trasparenza e del contenuto minimo di informazioni che devono essere rese in merito ai prezzi e alle prestazioni delle imprese ed agenzie funebri, nonché la predisposizione degli schemi delle autorizzazioni (contemplate dal disegno di legge o dai suoi provvedimenti attuativi).

- Art. 11: specifica che le imprese ed agenzie funebri operanti attività collaterali o aggiuntive devono essere titolari dei relativi titoli abilitativi (previsti dalle norme applicabili a tali attività).
- Art. 12: reca norme in materia di vigilanza e sanzioni.
- Il Titolo III (articoli da 13 a 19) riguarda l'attività cimiteriale e la cremazione:
 - Art. 13: dispone che le attività cimiteriali siano svolte in ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC). In ogni ATOC, i comuni rientranti nel medesimo costituiscono una Autorità d'ambito, avente i seguenti compiti: emanare il regolamento di polizia mortuaria d'ambito; fissare le tariffe relative alle attività cimiteriali, secondo determinati criteri; adottare un piano regolatore cimiteriale d'ambito, secondo la disciplina di cui all'articolo 14, nonché un piano degli investimenti (di cui al successivo articolo 17) per la realizzazione di nuove strutture funzionali alle attività cimiteriali e di cremazione ovvero per il loro ampliamento o ristrutturazione; trasformare le concessioni cimiteriali perpetue esistenti in concessioni a tempo determinato; costituire un ispettorato ATOC, per la vigilanza ed il controllo dei servizi cimiteriali e per la polizia mortuaria; svolgere le altre funzioni individuate dal successivo articolo 14, tra le quali la definizione della carta della qualità dei servizi;
 - Gli investimenti summenzionati sono previsti dal comma 8 dell'articolo 17; quest'ultimo articolo, nel complesso, reca norme relative alle modalità di copertura degli oneri di gestione e di manutenzione dei servizi cimiteriali;
 - Art. 15: autorizza la costruzione di nuovi loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati, al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi;
 - Art. 16: entro un anno dall'adozione del piano regolatore cimiteriale e dall'adozione della carta dei servizi, l'Autorità di ATOC provvede alle procedure di affidamento dei servizi, secondo le possibili modalità di gestione individuate dal medesimo articolo. In caso di inerzia dell'Autorità, interviene il Prefetto territorialmente competente, con poteri sostitutivi. Si prevede che le gestioni esistenti che estendano la propria operatività all'intero ATOC abbiano diritto di continuare l'esercizio fino a scadenza contrattuale e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge;
 - Art. 18 è inteso a garantire una disciplina ed un'applicazione uniformi in materia di cremazione e di dispersione ed affidamento delle ceneri (in merito, la relatrice segnala che, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, nel corso degli anni alcune regioni hanno adottato provvedimenti normativi *contra legem*);
 - Art. 19 prevede la trasmissione di dati, relativi ai servizi cimiteriali, all'Agenzia delle entrate e la predisposizione di rilevazioni statistiche da parte dell'ISTAT;
- Il Titolo IV è costituito da due articoli: l'articolo 20 prevede specifiche forme assicurative in ambito funebre (relative alla garanzia della copertura economica dei servizi e beni relativi ad un funerale o della disponibilità e mantenimento nel tempo della sepoltura); l'articolo 21 definisce un nuovo trattamento fiscale delle spese funebri, prevedendo, tra l'altro, l'assoggettamento ad IVA, con aliquota del 10 per cento, delle stesse (attualmente esenti da IVA), l'elevamento del limite di detrazione dall'IRPEF (ampliando altresì la tipologia di spese detraibili e stabilendo, tuttavia, una percentuale di detraibilità pari al 50 per cento delle spese, in luogo dell'attuale 100 per cento) e l'agevolazione delle forme assicurative summenzionate.

- Il Titolo V è costituito da tre articoli:
- Art. 22: reca disposizioni in merito alle imprese funebri pubbliche (come ivi definite); si prevedono, tra l'altro, la partecipazione nelle stesse di imprese e cittadini e forme di parziale impiego degli utili a fini sociali. Le condizioni per la costituzione di un'impresa funebre pubblica o per la prosecuzione dell'esercizio da parte della stessa sono stabilite dal comma 3 (si richiede, tra l'altro, che l'ambito operativo della stessa sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui);
 - Art. 23: demanda ad un'intesa, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione di linee di indirizzo per le regioni, ai fini del recepimento della disciplina legislativa in esame; ad un regolamento governativo, da emanarsi secondo la procedura stabilita dall'alinea del comma 2 (che prevede, tra l'altro, il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali), l'adozione, nell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale, delle norme attuative del disegno di legge nonché di norme attuative nelle materie individuate dalle lettere da a) ad l) del comma 2 (sembra doversi intendere, secondo la relatrice, che in questi ultimi ambiti le prefigurate norme regolamentari siano attuative delle discipline già vigenti in materia); a regolamenti delle singole Autorità di ATOC la definizione delle misure specifiche per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria. Il comma 6 del medesimo articolo 23 modifica la disciplina relativa all'affidamento del servizio di illuminazione votiva;
 - Art. 24: reca norme transitorie e finali.

Sede Referente – Commissione 12^a (Igiene e sanità) - Senato della Repubblica

La Commissione 12^a Igiene e Sanità del Senato ha avviato l'esame del provvedimento il 12 maggio 2015 prevedendo un ciclo di **audizioni**.

Confartigianato è stata audita il 4 giugno ([LINK](#)), mentre il 18 giugno sono stati auditi rappresentanti dell'**Associazione nazionale esercenti impianti lampade votive elettriche (ANEILVE)** ([LINK](#))

Tra gli altri soggetti intervenuti dall'avvio delle consultazioni al 15 settembre 2015, ad oggi ultima data dell'esame in Commissione del provvedimento, si ricordano:

- Rappresentanti FIC – Federazione Italiana per la Cremazione - ([doc audizione](#))
- Federcofit – Federazione comparto funerario italiano - ([doc audizione](#))
- Assocofani - Associazione italiana produttori cofani e accessori funebri ([doc audizione](#))
- FENIOF - Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri - ([doc audizione](#))
- AMA ([doc audizione](#))
- ASNAF – Associazione Nazionale Attività Funebre e Assistenziale- ([doc audizione](#))
- ACCREDIA – Ente italiano di accreditamento- ([doc audizione](#))



DIREZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI

- Assomarmo – Associazione nazionale marmisti italiani ([doc audizione](#))

È stato inoltre depositato in Commissione un [documento](#) riepilogativo delle imprese attive nel settore lapideo e marmoreo presenti in Italia.